



Seduta del

21 aprile 2020

Comunicata il

23 aprile 2020

Protocollo n.

336

### **Incarico Widmer (Felsberg)**

concernente la flessibilizzazione del numero di lezioni per mezza giornata nel grado elementare

### **Risposta del Governo**

L'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010) stabilisce che nel grado elementare sono ammesse di regola al massimo quattro lezioni per mezza giornata. Questa direttiva ha lo scopo di adeguare l'insegnamento in modo ottimale alle esigenze e alla produttività degli allievi del grado elementare e di dare un buon ritmo alla giornata e alla settimana scolastica. Le cinque lezioni per mezza giornata richieste nell'incarico si pongono in contraddizione con questi aspetti pedagogici e didattici. Negli scorsi anni sono inoltre stati pubblicati degli studi che, per via della ricettività e della produttività scarse, si esprimono in modo critico riguardo alla possibilità di far iniziare molto presto la scuola al mattino (ad es. Prof. Dr. Lemola, Università di Basilea). Anche per gli insegnanti ne risulterebbe un carico lavorativo sbilanciato, dato che sovente avrebbero il pomeriggio libero.

Nel grado elementare, quattro lezioni per mezza giornata richiedono un tempo complessivo pari a circa 210 minuti (pause comprese) e corrispondono quindi alla durata di una mezza giornata di scuola dell'infanzia, pari a circa 210 minuti tra insegnamento e orario marginale. Un'estensione dell'orario di insegnamento a cinque lezioni per mezza giornata annullerebbe questo parallelismo tra tempo di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare, ciò che causerebbe nuove difficoltà organizzative per tutte le sedi di scuola elementare con annessa scuola dell'infanzia.

Un orario scolastico che prevede cinque lezioni per mezza giornata comporta una durata di tempo complessiva, pause incluse, pari a circa 260 minuti. Per raggiungere una tale durata, le lezioni dovrebbero iniziare al più tardi alle ore 07:30 e terminerebbero soltanto alle ore 12:00. Se in aggiunta si tiene conto anche della lunghezza del percorso casa-scuola in caso di domicilio discosto, si può trarre la conclusione che

gli allievi dovrebbero uscire di casa già alle ore 07:00 o addirittura prima e potrebbero farvi ritorno soltanto intorno alle ore 12:30. Per gli allievi la mattinata diventerebbe molto lunga, ciò che potrebbe condurre a un sovraccarico. Il tempo per pranzare insieme in famiglia verrebbe limitato.

Per via del numero di lezioni obbligatorie nelle singole classi del grado elementare, di pomeriggio risulterebbero blocchi composti da solo una o da due lezioni, che richiederebbero in seguito ore supplementari di assistenza e sorveglianza con relativi costi. Inoltre nella prima classe elementare i pomeriggi sarebbero sempre liberi.

Le griglie orarie cantonali sono state emanate dal Governo. Esse costituiscono la base per l'organizzazione degli orari scolastici degli allievi e degli insegnanti a livello di enti scolastici. Non è possibile procedere al trasferimento della competenza per le griglie orarie dal Cantone ai singoli enti scolastici, come richiesto nell'incarico, poiché per raggiungere le competenze previste dal Piano di studio 21 GR devono essere presupposte le medesime dotazioni nelle singole materie. Solo in questo modo è possibile assicurare una qualità paragonabile della scuola in tutti i comuni del Cantone al fine di garantire pari opportunità a tutti gli allievi.

La legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) e l'ordinanza scolastica formulano prescrizioni generiche. Esse offrono però agli enti scolastici la possibilità di presentare all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport richieste di autorizzazioni di deroga in situazioni particolari. La competenza per l'autorizzazione di tali eccezioni deve assolutamente rimanere del Cantone. In passato questa prassi dimostratasi valida ha fatto sì che solo poche scuole, in particolare di piccole dimensioni, abbiano chiesto un'autorizzazione di deroga. In collaborazione con l'Ispettorato scolastico e l'ente scolastico di solito è stato possibile rilasciare un'autorizzazione adeguata al luogo e alla situazione.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin